

*Decimo Corso di Formazione interdottoale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli”
per Dottorandi e Dottori di ricerca*

*Ottavo Convegno della Sezione “Giovani penalisti” del Gruppo italiano dell’Association
internationale de droit pénal (AIDP)*

I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra *hard law* e *soft law*

Siracusa, 22- 24 Ottobre 2020

Il decimo corso di formazione interdottoale di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per dottorandi e dottori di ricerca – che in questa edizione si terrà congiuntamente all’ottavo Convegno annuale della Sezione “Giovani penalisti” del Gruppo italiano dell’*Association internationale de droit pénal* (AIDP) – è dedicato alle forme di cooperazione tra autorità pubbliche e soggetti privati nella definizione ed implementazione delle strategie di politica criminale ed ai meccanismi di integrazione normativa tra *hard* e *soft law*.

Se certamente il tema della “concorrenza” di attori ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente deputati alla formulazione ed all’applicazione delle norme penali (legislatore ed autorità giudiziaria) non è nuovo, si deve prendere atto che l’epoca attuale è caratterizzata da una moltiplicazione dei livelli nei quali autorità amministrative e soggetti privati giocano un ruolo determinate rispetto a tali competenze. In effetti, non si assiste semplicemente ad un aumento sul piano “quantitativo” delle ipotesi in cui si verificano forme di eterointegrazione delle disposizioni penali (con le relative problematiche circa la compatibilità con la riserva di legge, l’efficacia intertemporale delle modifiche, l’oggetto del dolo e disciplina dell’errore, ecc.), bensì a una evoluzione “qualitativa” delle forme di cooperazione di una pluralità di soggetti pubblici e privati nel funzionamento del sistema penale.

Ad autorità amministrative, più o meno “indipendenti”, è infatti oramai affidata la definizione delle regole e la vigilanza sulla loro osservanza in diversi settori rilevanti per l’ordinamento penale, tanto che il processo penale appare talvolta una sorta di *pendant* rispetto ad una strategia repressiva che si svolge in via prioritaria sul terreno amministrativo (con i noti problemi di duplicazione dei binari sanzionatori ed i conseguenti profili di tensione con il principio di proporzione e con il divieto di *bis in idem*). Oltre che a misure precipuamente sanzionatorie, peraltro, tali autorità amministrative possono ricorrere a prerogative quali misure inibitorie, interdittive od altre forme di *soft power* di difficile inquadramento dal punto di vista della natura e, di conseguenza, delle garanzie sostanziali e processuali che devono presidiarne l’applicazione.

L’ultimo ventennio, inoltre, è stato caratterizzato da una crescente corresponsabilizzazione dei soggetti privati nella prevenzione della commissione di illeciti penali, attraverso una pluralità di forme di *compliance*, dalla responsabilità degli enti introdotta con il d.lgs. n. 231/2001 agli obblighi antiriciclaggio stabiliti dal d.lgs. n. 231/2007 (discipline che sono peraltro entrambe caratterizzate da una costante evoluzione e presentano significativi piani di intersezione). A fronte di tale

diffusione delle responsabilità, peraltro, emerge una tendenza reciproca rappresentata dallo sviluppo di forme di collaborazione *post-delictum* cui viene attribuito un effetto premiale, tale finanche da scongiurare la celebrazione di un procedimento penale (come ad esempio nelle moderne forme di diversione).

Tra i settori maggiormente “sensibili” rispetto a questi fenomeni, naturalmente, vi sono quelli caratterizzati dall’esercizio di attività economiche pericolose rispetto a determinati beni giuridici come la sicurezza del lavoratore e del consumatore, specialmente nel settore alimentare, con la conseguente predisposizione di specifici obblighi di natura cautelare posti a carico dei privati, la cui inosservanza è variamente sanzionata (con il già menzionato rischio di moltiplicazione degli addebiti) e l’individuazione di autorità amministrative preposte a vigilare sul rispetto dei medesimi (ispettorato del lavoro, autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.). Un esempio paradigmatico, in questo senso, è rappresentato dalla disciplina, riformata di recente, della protezione dei dati personali, in cui i provvedimenti del Garante integrano alcune fattispecie di reato, sono oggetto di tutela specifica da parte di ulteriori disposizioni penali (v. i reati di inosservanza e turbativa), nonché possono prevedere sanzioni amministrative per violazioni che talvolta rilevano anche per l’ordinamento penale.

Forme di cooperazione e corresponsabilizzazione nella prevenzione dei reati, poi, non potevano che emergere nel settore dei delitti contro la pubblica amministrazione e, in particolare, nell’ambito del contrasto alla corruzione, trattandosi di fenomeno illecito che si manifesta proprio nel “contatto” tra le attività organizzate di soggetti pubblici e privati. Per altro verso, la circostanza che la corruzione sia fenomeno illecito “occulto”, ha ulteriormente favorito lo sviluppo di strategie di carattere preventivo e di sistemi di vigilanza amministrativa anche sulla base di segnalazioni di condotte sospette. Proprio quest’ultima *ratio*, in effetti, è altresì sottesa alla creazione di un sistema di controlli sui flussi di capitali illeciti con particolare riguardo ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale (v. i già menzionati obblighi a carico di soggetti pubblici e privati a fronte delle operazioni sospette e le altre forme di partnership pubblico-privato, ecc.).

Logiche di cooperazione dominano anche il diritto penale dell’ambiente.

Si pensi ai numerosi obblighi, penalmente sanzionati, di automonitoraggio di attività inquinanti, con correlati obblighi di trasmissione alle autorità di vigilanza dei relativi dati costituenti potenziali notizie di reato, o all’obbligo di segnalazione di sospetta contaminazione (art. 257, co. 1 ultima parte d.lgs. n. 152/2006), obblighi di problematica compatibilità con il principio *nemo tenetur se detegere*.

Per altro verso su forme di cooperazione tra autorità di vigilanza e inquinatore poggia l’intera disciplina della bonifica.

Da ultimo la recente disciplina sugli eco-delitti del 2015 ha introdotto una inedita procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali rimessa a prescrizioni amministrative imposte dagli organi di vigilanza con eventuale asseverazione tecnico-scientifico di autorità “esperte”, e ha previsto nuove forme di collaborazione processuale (art. 452-decies co. 1 c.p.) e “sostanziale” (bonifica/ripristino, art. 452-decies co. 2 c.p.) premiate rispetto a tutti i nuovi delitti ambientali.

Il fenomeno sinora descritto presenta altresì significative manifestazioni sul fronte processuale, ad esempio attraverso lo sviluppo di forme di *diversion* fondate proprio sul comportamento collaborativo dell’accusato (persona fisica o giuridica) – talvolta con accentuazione della componente riparativa, talaltra con venature più marcatamente negoziali –, di interazione ed interferenze tra il ruolo delle autorità amministrative e quello dell’autorità giudiziaria (in particolare

del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari), nonché di obblighi di cooperazione di vari soggetti nell'acquisizione della prova (si pensi, ad esempio, alle recenti proposte sul coinvolgimento dei *social network* nell'accertamento dei reati commessi *online*). Sul versante cognitivo si profilano poi specifici quesiti concernenti le condizioni e i limiti di ammissibilità ed uso probatorio in giudizio degli atti dell'indagine amministrativa o di elementi conoscitivi frutto di obblighi di collaborazione privata (segnalazioni, etc.), a fronte del rischio di accedere ad una nozione di prova documentale impropriamente dilatata. Sotto altro aspetto, il ricorso sempre più diffuso alla regolazione ed ai controlli di tipo amministrativo in ambiti che sono oggetto anche di disciplina penale impone di riflettere criticamente sull'idoneità e sull'efficacia in concreto della condizione oggi richiesta (l'emersione di indizi di reato: art. 220 disp. att. c.p.p.) per "anticipare" l'applicazione delle garanzie processuali penali nel corso delle attività ispettive e di vigilanza. A fronte di queste ed ulteriori espressioni della cooperazione di soggetti pubblici e privati nelle strategie di politica criminale, la fase attuale consente probabilmente di tracciare un primo bilancio dei vantaggi arrecati da tale esperienza, con particolare riguardo alla sua reale efficacia preventiva, e delle principali criticità, specialmente dal punto di vista delle tensioni generate con i principi costituzionali liberali.

* * *

Il corso si rivolge *in primis* a dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e procedura penale, criminologia, ecc.). Stante l'interdisciplinarietà del tema prescelto, potranno partecipare anche i dottorandi e dottori di ricerca in ulteriori discipline giuridiche suscettibili di essere interessati al tema (diritto pubblico, diritto dell'Unione europea, diritto comparato, ecc.).

Per stimolare una partecipazione attiva, le sessioni sono articolate sulla base di una introduzione svolta da coordinatori e vedranno quindi l'intervento dei partecipanti che avranno fatto pervenire delle proposte di approfondimento sulle tematiche del corso, secondo il sistema della *call for papers*, nonché dei soci della Sezione giovani penalisti dell'AIDP che si sono candidati a intervenire ai lavori. A tal fine, sono forniti di seguito e a titolo solo esemplificativo alcuni spunti per possibili interventi, secondo una possibile distinzione tra parte generale e parte speciale degli argomenti. Il programma finale dei lavori sarà predisposto una volta selezionati, ad opera del Comitato scientifico, i *papers* più rilevanti, i quali peraltro potranno indirizzarsi anche a profili del tema enucleato ulteriori rispetto a quelli di seguito indicati per orientare i lavori.

Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 30 settembre 2020 tramite apposito *form* che sarà attivato sul sito www.siracusainstitute.org. I partecipanti interessati alla *call for papers* dovranno inviare entro il 30 giugno 2020 all'indirizzo a.buonocore@siracusainstitute.org:

- un breve *curriculum vitae* che includa i seguenti dati: università e docente di riferimento, eventuale data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- su file separato, il titolo dell'intervento proposto, corredato di un *abstract* di max. 5000 caratteri (spazi inclusi), da cui non sia possibile risalire all'identità dell'autore.

Le proposte più meritevoli saranno selezionate dal comitato scientifico per un intervento e l'ammissione sarà comunicata ai partecipanti selezionati entro giorno 11 settembre 2020. Al termine dei lavori i relatori saranno invitati a redigere un contributo scientifico sull'oggetto del loro

intervento. I lavori saranno, previo superamento del relativo processo di valutazione e di selezione, oggetto di pubblicazione.

Le modalità di iscrizione e pagamento per la partecipazione al Corso verranno divulgate direttamente sul sito www.siracusainstitute.org.

* * *

Parte generale

- Il ruolo delle autorità amministrative nella definizione dei precetti penali e nella loro esecuzione ed implementazione;
- I meccanismi di eterointegrazione normativa in materia penale tra *hard law* e *soft law*;
- Gli obblighi di *compliance* ed il ruolo delle agenzie di *enforcement*;
- La moltiplicazione dei binari sanzionatori (penali, amministrativi, disciplinari)
- Relazioni e interferenze cognitive tra i diversi binari procedurali
- La categoria della punibilità come soluzione o limitazione in conseguenza di forme di *compliance* privata, comprese le forme di *diversion* extraprocessuale

Parte speciale (possibili ambiti di rilevanza delle forme di cooperazione pubblico-privato e dei meccanismi di integrazione fra *hard law* e *soft law*)

- La disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riguardo al contrasto alla corruzione
- Il controllo dei flussi di capitali illeciti, specialmente rispetto ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale
- La sicurezza sul luogo di lavoro
- La sicurezza alimentare
- La protezione dei dati personali
- La tutela dell'ambiente

Comitato scientifico:

Prof. Antonio Gullo, Prof. Stefano Manacorda, Prof. Enrico Maria Mancuso, Dott. Francesco Mazzacuva, Prof. Vincenzo Militello, Prof. Vincenzo Mongillo, Prof. Tommaso Rafaraci, Cons. Elisabetta Rosi, Prof. Carlo Ruga Riva, Prof. Nicola Selvaggi.